



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto in data 21 aprile 2016 di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, a favore dell'Organismo di ispezione TUVI S.r.l., nonché il decreto adottato in data 26 giugno

2020 di sospensione dell'abilitazione in parola per 6 mesi a partire dalla data di adozione del provvedimento del 26 giugno 2020;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 266734 del 23 novembre 2020 la documentazione atta a revocare la sospensione adottata con decreto del 26 giugno 2020 nei confronti di TUVI S.r.l., nonché la nota protocollo Mise n. 279661 del 14 dicembre 2020 con la quale il predetto Organismo trasmette a questa Direzione l'accettazione del documento Accredia DC20PRT0497 del 2 dicembre p.v. ad oggetto "*Nuovo Accreditamento, schema ISP quale Odi di Tipo A – Accettazione della Vostra Domanda e relativo preventivo tecnico*";

ACQUISITA con protocollo Mise n. 285960 del 21 dicembre 2020, la comunicazione del 18 dicembre 2020 con la quale Accredia comunica a questa Direzione Generale che l'Organismo TUVI S.r.l. in relazione all'esito delle valutazioni eseguite sulla documentazione trasmessa a codesto Ente ha conseguito pre-valutazione positiva al fine del proseguimento delle attività per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo "A" a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

RITENUTO di dover procedere alla revoca della sospensione del titolo abilitativo adottata in data 26 giugno 2020 nei confronti dell'Organismo di ispezione TUVI S.r.l.;

DECRETA

Articolo 1

1. La sospensione del decreto di abilitazione adottata in data 26 giugno 2020 nei confronti dell'Organismo TUVI S.r.l., è **revocata** a partire dalla data di adozione del presente decreto;
2. L'Organismo di ispezione TUVI S.r.l., a partire dalla data di adozione del presente decreto, è pertanto abilitato ad operare così come disposto dal decreto di abilitazione rilasciato in data 21 aprile 2016, fino al 20 aprile 2021, data di scadenza del decreto in parola.

Articolo 2

1. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto di abilitazione rilasciato in data 21 aprile 2016 in favore dell'Organismo TUVI S.r.l..

Articolo 3

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino